

F.A.Q. Azione 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 – DGR n. 557 del 05 maggio 2020

QUESTITI AMMINISTRATIVI

Introduzione

Si chiede cortesemente di pubblicare in una sezione del sito di AVEPA (FAQ) le domande e le risposte pervenute da tutti beneficiari, suddividendole in base all'ambito di riferimento, in modo da agevolare la consultazione.

RISPOSTA: Le FAQ verranno raccolte e pubblicate sul sito regionale. Sul sito di AVEPA, se necessario, verrà fatto un link che rimanda a quella pagina.

Domanda 1

Se non è stata prevista nella domanda di finanziamento la quota del 5% per la spesa del personale, è possibile inserirla a posteriori attraverso una rimodulazione dei costi? In fase di presentazione del progetto avevamo supposto che il 5% sarebbe stato calcolato automaticamente, in base a quanto speso, in una fase successiva, proprio perché questo 5% non richiede una rendicontazione specifica.

RISPOSTA: Da regolamento POR FESR non si possono inserire nuove voci di spesa oltre a quelle richieste dal beneficiario in sede di presentazione della domanda progettuale: le spese possono essere abbassate, rimodulate, ma non possono essere accettate nuove voci. Infatti, come specificato in più occasioni sia durante lo sviluppo del bando sia durante gli incontri con i beneficiari, una spesa, ancorché forfettaria, se non richiesta in sede di domanda di sostegno non può essere riconosciuta successivamente. Se il 5% delle spese per il personale forfettario non è stato chiesto, non si può inserirlo nelle domande di pagamento.

Il 5% si basa sul rendicontato delle altre voci di spesa (tolta IVA). Le spese del personale (della quota parte) possono far parte del primo acconto.

Domanda 2

Gli affidamenti diretti sotto la soglia dei 75 mila euro richiedono una procedura particolare o possono essere fatti come da nuove disposizioni normative?

RISPOSTA: Sotto i 75.000 euro il legislatore prevede l'affidamento diretto nel rispetto dei vari principi stabiliti: rotazione, non discriminazione, pari opportunità. Si suggerisce di fare una piccola indagine di mercato e di sentire almeno due fornitori. Si consiglia anche di leggere le Linee Guida ANAC numero 4 sull'affidamento diretto e numero 8 sui servizi infungibili: si può, infatti, assegnare con affidamento diretto sopra soglia se ci sono condizioni di infungibilità.

L'affidamento in-house è previsto dall'articolo 192 del codice degli appalti: per avvalersi di questa tipologia di affidamento la società deve essere ovviamente in-house (l'ANAC ne verifica lo statuto) e la stazione appaltante iscritta all'elenco delle stazioni appaltanti che affidano alle società in house. Per l'affidamento deve sussistere un rapporto sinallagmatico: devono essere presentati l'impegno di spesa e la determina di affidamento con il contratto chiaro (ok anche contratti precedenti o contratto ad hoc o scambio di corrispondenza con PEC in andata e ritorno).

I pagamenti devono essere rendicontati in questo modo:

- Il fornitore fattura all'in-house
- L'in-house effettua il pagamento

- L'in-house emette fattura all'ente.

Si suggerisce particolare attenzione alla proprietà dei beni: i beni acquisiti devono essere in capo al capofila o uno dei comuni o enti pubblici che compongono l'aggregazione e non in capo all'in-house (altrimenti si configurerebbe come Aiuto di Stato). Dunque, la gestione dei beni può essere affidata all'in-house, ma non la proprietà (è ammesso il comodato d'uso).

Domanda 3

Ci sono prescrizioni particolari per i lavoratori autonomi con contratto di lavoro autonomo? Valgono come spese di consulenza o spese di personale?

RISPOSTA: probabilmente si devono seguire le procedure previste dal codice degli appalti anche per i lavoratori autonomi (essendo comunque operatori economici). Ad ogni modo AVEPA farà un controllo e comunicherà la risposta al quesito.

Domanda 4

Il raggiungimento del 20% della spesa entro il 21/09 è da considerarsi sul totale delle somme ammesse a finanziamento per le tre azioni o singolarmente per ciascuna azione?

RISPOSTA: Essendo una progettualità unitaria e considerando il fatto che la parte infrastrutturale (data center) potrebbe essere eseguita prima delle altre, l'"importo complessivo del progetto" indicato nei punti terzo e quarto del comma 2 dell'articolo 17 si riferisce alla somma totale degli importi di costo dei progetti sulle singole Azioni (quindi il 20% è dato dalla somma degli stati di avanzamento sulle singole Azioni rispetto alla somma totale del budget di tutte e tre le Azioni) e non quindi al costo previsto per ogni singola Azione. Affinché la richiesta del primo acconto possa essere considerata valida, però, vanno comunque presentate tre domande, una per ogni azione, anche se per un'azione la spesa presentata è minima: se non vengono presentate tutte e tre le domande, il cui totale della spesa delle tre raggiunge il 20% della spesa totale, cade la richiesta di acconto. Si ricorda, infine, che nella prima fase di acconto, il massimo che Avepa può consegnare è il 70% della spesa totale, anche se la spesa presentata dai capofila durante questa fase dovesse essere superiore.

Domanda 5

Il bando fa riferimento all'"approvazione del progetto esecutivo previsto dal cronoprogramma", non ritroviamo però la scadenza di questa milestone e non è chiaro chi dovrà approvarlo.

RISPOSTA: i riferimenti al "progetto esecutivo nel bando sono all'art. 7 comma 1 lettera f che richiama l'allegato A1 punto 2 ultima riga della tabella. Il progetto esecutivo è predisposto e approvato dal beneficiario. Non sono indicate scadenze specifiche.

Domanda 6

La convenzione tra enti può essere sottoscritta separatamente dai singoli comuni?

RISPOSTA: Sì.

Domanda 7

I dati giudiziari devono essere verificabili? Come?

RISPOSTA: Nella determina dell'aggiudicazione l'ente deve dare atto di aver effettuato i controlli. Sarebbe meglio se ci fosse evidenza di questo nel contratto. Le verifiche vanno fatte e tenute agli atti tramite form presente sul sito web di AVEPA in cui il beneficiario sottoscrive che non ci sono stati ricorsi, elencando la documentazione acquisita per il controllo dei requisiti ex art 80 e 83. Se si viene sorteggiati per controllo in loco o per controllo di secondo livello dall'Autorità di Audit questa documentazione va presentata e fatta visionare.

Domanda 8

Chi approva le convenzioni nei comuni? Giunta o Consiglio comunale?

RISPOSTA: Si applica il 267/2000. Gli atti tra enti devono essere approvati dal consiglio comunale, mentre le convenzioni con altri soggetti sono approvati dalla giunta comunale. Ad ogni modo possono esserci diverse interpretazioni da parte del segretario comunale. AVEPA controlla solo che ci sia evidenza di un'approvazione da parte dell'organo esecutivo, con una delibera in cui un legale rappresentante si assuma la responsabilità. È quindi sufficiente che ci sia una delibera di giunta.

Domanda 9

I canoni in cloud sono ammissibili?

RISPOSTA: Il progetto è di investimento quindi andrebbero riconosciute solo spese di investimento, mentre i canoni sono spese di funzionamento. Fino al Novembre 2022 i canoni in cloud che coprono le spese di manutenzione del cloud sono ammissibili, ma non oltre, infatti la direttiva dell'IGRUE dice che le spese per i servizi in cloud sono approvate durante il periodo del progetto.

Le spese di manutenzione, inoltre, possono essere considerate dall'ente come parametro di indagine di mercato per scegliere un fornitore invece che un altro, fermo restando che le fatture di spese di manutenzione non vengono coperte.